

La sentenza n. 1 del 2013 della Corte Costituzionale sullo sfondo dei rapporti tra politica e magistratura: una decisione forse inevitabile ma non priva di ombre*
di Daniele Coduti**

SOMMARIO: 1. Il conflitto di attribuzioni tra il Presidente Napolitano e la Procura di Palermo – 2. Il fatto – 3.1. La sent. 1/2013: l'ammissibilità del ricorso presidenziale – 3.2. La ricostruzione del ruolo del Capo dello Stato e la sua tutela – 3.3. Il procedimento da seguire per la distruzione delle intercettazioni – 4. La sent. 1/2013: una decisione forse inevitabile ma non priva di ombre.

1. Il conflitto di attribuzioni tra il Presidente Napolitano e la Procura di Palermo

Con la sent. 1/2013 la Corte costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzioni tra il Capo dello Stato e la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo in merito all'intercettazione "casuale" di alcune telefonate del Presidente Giorgio Napolitano. La decisione della Consulta è parsa per molti versi inevitabile ma non del tutto convincente, sicché è opportuno ricostruire la vicenda che ha originato il conflitto ed esaminare la sentenza per evidenziarne taluni aspetti problematici, considerando altresì il contesto nel quale il conflitto e la sentenza sono maturati.

2. Il fatto

Occorre subito ricordare che, nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta trattativa tra Stato e mafia negli anni tra il 1992 e il 1994, il Presidente della Repubblica era stato intercettato "indirettamente"; nello specifico, nell'intercettare le telefonate di uno degli indagati, l'ex senatore Nicola Mancino, erano state captate anche quattro conversazioni tra questi e il Presidente Napolitano, tenutesi tra dicembre 2011 e febbraio 2012.

Tale circostanza diveniva di pubblico dominio nel giugno del 2012. Infatti, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica" dal sostituto procuratore della Procura di Palermo, Antonino Di Matteo, e pubblicata il 22 giugno 2012, emergeva che erano state intercettate alcune conversazioni telefoniche del Presidente Napolitano, considerate «non (...) minimamente rilevanti», ma che la Procura avrebbe potuto eventualmente utilizzare «in altri procedimenti».

Con una nota del 27 giugno 2012, l'Avvocato generale dello Stato, su mandato del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, chiedeva al dott. Francesco Messineo, Procuratore della

* Il presente lavoro riprende la relazione tenuta al seminario "Politica, giurisdizione e democrazia", tenutosi a Foggia il 4, 5 e 6 marzo 2013 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia.

** Ricercatore di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia.

Repubblica presso il Tribunale di Palermo, «una conferma o una smentita» di quanto risultava dalle dichiarazioni rese dal sostituto Procuratore Di Matteo.

Il Procuratore della Repubblica, con una nota del 6 luglio 2012, comunicava che la Procura di Palermo, «avendo già valutato come irrilevante ai fini del procedimento qualsivoglia eventuale comunicazione telefonica in atti diretta al Capo dello Stato, non ne prevede[va] alcuna utilizzazione investigativa o processuale, ma esclusivamente la distruzione da effettuare con l'osservanza delle formalità di legge»¹.

Con una successiva nota, diffusa il 9 luglio 2012 e ribadita in una lettera pubblicata nuovamente sul quotidiano "La Repubblica" l'11 luglio 2012, il dott. Messineo affermava ulteriormente che «nell'ordinamento attuale nessuna norma prescrive o anche soltanto autorizza l'immediata cessazione dell'ascolto e della registrazione, quando, nel corso di una intercettazione telefonica legittimamente autorizzata, venga casualmente ascoltata una conversazione fra il soggetto sottoposto ad intercettazione ed altra persona nei cui confronti non poteva essere disposta alcuna intercettazione». Secondo il Procuratore, «in tali casi, alla successiva distruzione della conversazione legittimamente ascoltata e registrata si procede esclusivamente, previa valutazione della irrilevanza della conversazione stessa ai fini del procedimento e con la autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, sentite le parti. Ciò è quanto prevedono le più elementari norme dell'ordinamento».

Alla luce di tali accadimenti, il Presidente della Repubblica, il 16 luglio 2012, dava mandato all'Avvocatura generale dello Stato di sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale contro la Procura di Palermo. L'Avvocatura dello Stato presentava il ricorso alla Corte costituzionale il 30 luglio 2012², fondandolo sugli artt. 3 e 90 Cost. e sulla l. 219/1989 (che reca la rubrica "Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione")³.

3.1. La sent. 1/2013: l'ammissibilità del ricorso presidenziale

Preliminarmente, va considerato che il ricorso è stato ritenuto ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ord. 218/2012. Tale ammissibilità non pone particolari problemi riguardo al profilo soggettivo, in quanto la giurisprudenza della Consulta è univoca nel riconoscere sia al Capo dello Stato sia al Procuratore della Repubblica la natura di poteri dello Stato ai fini di un conflitto di attribuzioni interorganico.

Più interessante appare la decisione contenuta nella sent. 1/2013 su una delle principali eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa della Procura di Palermo. Infatti, poiché l'Avvocatura dello Stato chiedeva di dichiarare che la Procura non potesse «omettere l'immediata distruzione delle intercettazioni telefoniche casuali del Presidente della Repubblica», sembrava che la parte ricorrente ritenesse che dovesse essere la stessa Procura a provvedere immediatamente e direttamente alla distruzione delle intercettazioni. È evidente, però, che la Procura non abbia un simile potere, poiché tale decisione è sempre rimessa alla valutazione di un giudice. La Corte costituzionale, tuttavia,

¹ Alla nota veniva allegata una missiva del sostituto Procuratore Di Matteo, datata 5 luglio 2012, che confermava le dichiarazioni rilasciate durante l'intervista al quotidiano *La Repubblica*.

² Il ricorso è datato 30 luglio 2012 e risulta depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale in pari data.

³ Un'analisi critica delle motivazioni del ricorso è offerta da A. ANZON, *La motivazione del ricorso presidenziale contro la Procura della Repubblica di Palermo: qualche osservazione critica*, in *www.rivistaic.it*, 2012, n. 4, pp. 1 ss., e F. CERRONE, *Presidente della Repubblica e magistratura: conflitto o leale collaborazione?*, in *www.rivistaic.it*, 2012, n. 4, pp. 1 ss.

respinge tale eccezione di inammissibilità, affermando che «l'oggetto del conflitto di attribuzione deve essere individuato sulla base di una lettura complessiva dell'atto di promovimento», e, da tale lettura, apparirebbe chiaro che la parte ricorrente fosse consapevole della necessità di richiedere l'intervento di un giudice e la locuzione utilizzata nelle conclusioni del ricorso assumerebbe «un carattere ellittico»⁴. Dunque, poiché l'Avvocatura non avrebbe inteso chiedere che il pubblico ministero provvedesse direttamente alla distruzione delle intercettazioni, ma, più propriamente, «ha inteso dolersi del fatto che la resistente non abbia prontamente promosso la distruzione del materiale, facendone istanza al giudice»⁵, il ricorso è dichiarato, anche per tale aspetto, ammissibile⁶.

3.2. La ricostruzione del ruolo del Capo dello Stato e la sua tutela

Come anticipato, il conflitto è stato deciso nel merito con la sent. 1/2013, che occorre esaminare nel dettaglio.

La Consulta afferma innanzitutto che – al fine di decidere il conflitto di attribuzioni – è necessario ricostruire la figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, derivante dall'insieme dei principî costituzionali. Inoltre, la Corte costituzionale ricorda che in tutte le sedi giurisdizionali le leggi ordinarie vanno interpretate alla luce dei principî e delle regole contenuti nella Costituzione, ricordando il dovere del giudice di individuare – ove possibile – l'interpretazione conforme a Costituzione⁷.

Fatte tali premesse, la Corte costituzionale ricostruisce il ruolo del Capo dello Stato come rappresentante dell'unità nazionale, garante dell'equilibrio costituzionale e magistratura d'influenza, i cui poteri si esercitano anche attraverso attività informali, che «implicano necessariamente considerazioni e giudizi parziali e provvisori da parte del Presidente e dei suoi interlocutori». L'efficacia di tali attività potrebbe essere compromessa «dalla indiscriminata e casuale pubblicizzazione dei contenuti dei singoli atti comunicativi». Quindi, «[I]a discrezione, e (...) la riservatezza, delle comunicazioni del Presidente della Repubblica sono (...) coesenziali al suo ruolo nell'ordinamento costituzionale. Non solo le stesse non si pongono in contrasto con la generale eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma costituiscono modalità imprescindibili di esercizio della funzione di equilibrio costituzionale – derivanti direttamente dalla Costituzione e non da altre fonti normative – dal cui mantenimento dipende la concreta possibilità di tutelare gli stessi diritti fondamentali, che in quell'equilibrio trovano la loro garanzia generale e preliminare»⁸.

⁴ Cfr. Corte cost., sent. 1/2013, pt. 7 cons. dir.

⁵ Così ancora Corte cost., sent. 1/2013, pt. 7 cons. dir.

⁶ Al riguardo, si v. le osservazioni critiche di A. PACE, *Intercettazioni telefoniche fortuite e menomazione delle attribuzioni presidenziali*, in *www.rivistaic.it*, 2013, n. 1, pp. 3-4.

⁷ Cfr. Corte cost., sent. 1/2013, pt. 8.1 cons. dir.

⁸ Così Corte cost., sent. 1/2013, pt. 8.3 cons. dir. Per la considerazione che l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica sia legata al suo ruolo di rappresentante dell'unità nazionale e alla «sua autorità di magistrato supremo che interviene, nel nome di tutti e per il bene di tutti, in situazioni eccezionali», purché «agisca sempre con la copertura del Governo», si v. G.U. RESCIGNO, *Art. 87*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 2006, p. 198, e la critica di M.P. VIVIANI SCHLEIN, *Irresponsabilità del Capo dello Stato e controfirma ministeriale in Italia e in Francia*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1982, pp. 102-103. Per la ricostruzione dell'evoluzione del ruolo del Capo dello Stato e la connessione con il suo regime di irresponsabilità ci si limita a rinviare a M. CAVINO, *L'irresponsabilità del Capo dello Stato*, Milano, 2008, part. pp. 59 ss., A. SPERTI, *La responsabilità del Presidente della Repubblica*, Torino, 2010, pp. 27 ss., e A. GIGLIOTTI, *La responsabilità del Capo dello Stato per gli atti extrafunzionali*, Milano, 2012, pp. 143 ss.

La Consulta, poi, osserva come, dal punto di vista della tutela avverso i mezzi invasivi di ricerca della prova, la posizione del Capo dello Stato debba essere differenziata da quella dei membri del Parlamento e del Governo. In primo luogo, perché il Presidente della Repubblica non assume decisioni politiche; in secondo luogo, perché la Costituzione non prevede alcuno strumento per rimuovere la preclusione all'utilizzazione, nei confronti del Presidente, di mezzi di ricerca della prova invasivi, a differenza di quel che concerne i parlamentari ed i componenti del Governo. Tale silenzio, dunque, sarebbe indicativo della «inderogabilità (...) della riservatezza della sfera delle comunicazioni presidenziali»⁹, fatti salvi i casi in cui si configurino i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione¹⁰.

Pure in tali casi, peraltro, l'intercettazione delle conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica è possibile solo su autorizzazione dell'apposito Comitato parlamentare e dopo che la Corte costituzionale abbia sospeso il Capo dello Stato dalle sue funzioni. Ciò comporta, secondo la Consulta, «la conclusione che la garanzia prevista perfino per le indagini concernenti i delitti più gravi sul piano istituzionale implic[hi] che, per tutte le altre fattispecie, non si possa ipotizzare un livello di tutela inferiore»¹¹.

Ai fini del conflitto oggetto del giudizio della Corte, inoltre, essa afferma, da un lato, che non rileva la distinzione tra reati funzionali ed extrafunzionali, «giacché l'interesse costituzionalmente protetto non è la salvaguardia della persona del titolare della carica, ma l'efficace svolgimento delle funzioni di equilibrio e raccordo tipiche del ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, fondato sulla separazione e sull'integrazione dei poteri dello Stato»; dall'altro, che nel caso di specie non emerge comunque alcuna contestazione di natura penale nei confronti del Capo dello Stato¹², tanto che «il tema della responsabilità penale del Presidente della Repubblica resta estraneo all'odierno giudizio»¹³.

Sicché, la Consulta ritiene opportuno chiarire che il Capo dello Stato, per gli atti posti in essere al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, «è assoggettato alla medesima responsabilità penale che grava su tutti i cittadini»¹⁴, ma non è comunque possibile «l'utilizzazione di strumenti invasivi di ricerca della prova, quali sono le intercettazioni telefoniche, che finirebbero per coinvolgere, in modo inevitabile e indistinto, non solo le private conversazioni del Presidente, ma tutte le comunicazioni, comprese quelle necessarie per lo svolgimento delle sue essenziali funzioni istituzionali»¹⁵.

La Corte costituzionale, poi, afferma che la distinzione tra intercettazioni dirette, indirette o casuali è indifferente rispetto alla tutela delle prerogative e della funzione del Capo dello Stato, giacché la sua tutela costituzionale dalle intercettazioni non può degradare sol perché le intercettazioni erano imprevedibili. La distinzione, piuttosto, potrebbe rilevare ai fini della valutazione di una eventuale responsabilità di chi ha disposto le intercettazioni. Laddove esse non fossero casuali, infatti, si potrebbe ritenere che si sia deliberatamente interferito in modo illegittimo nella sfera di riservatezza

⁹ Cfr. Corte cost., sent. 1/2013, pt. 9 cons. dir.

¹⁰ Cfr. Corte cost., sent. 1/2013, pt. 11 cons. dir.

¹¹ Così Corte cost., sent. 1/2013, pt. 11 cons. dir.

¹² Cfr. Corte cost., sent. 1/2013, pt. 12 cons. dir.

¹³ Così Corte cost., sent. 1/2013, pt. 13 cons. dir.

¹⁴ Così, ancora, Corte cost., sent. 1/2013, pt. 13 cons. dir. Al riguardo, si v. già la sent. 154/2004, pt. 6 cons. dir., sulla quale si rinvia quantomeno a L. ELIA, *Il Presidente iracondo e i limiti della sua responsabilità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, n. 3, pp. 1608 ss., A. D'ANDREA, *L'irresponsabilità del Capo dello Stato non è pari all'insindacabilità dei parlamentari: la Corte «distingue» e rilancia l'interpretazione restrittiva dell'immunità*, ivi, pp. 1613 ss., E. MALFATTI, *La «doppia» pronuncia sul «caso Cossiga»: di molte strade percorribili, la Corte non sceglie la più lineare*, ivi, pp. 1625 ss.

¹⁵ Cfr. Corte cost., sent. 1/2013, pt. 13 cons. dir.

di un organo costituzionale. Viceversa, ove le intercettazioni siano solo causali, tale responsabilità non vi sarebbe ma le autorità che hanno disposto ed effettuato le captazioni avrebbero comunque «l'obbligo di non aggravare il *vulnus* alla sfera di riservatezza delle comunicazioni presidenziali, adottando tutte le misure necessarie e utili per impedire la diffusione del contenuto delle intercettazioni. Si tratta di conclusioni perfettamente compatibili con la logica dei divieti probatori nel processo penale, cui si connette la sanzione dell'inutilizzabilità della prova (art. 191 cod. proc. pen.). Tale sanzione processuale opera a garanzia dell'interesse presidiato dal divieto, a prescindere dalla responsabilità dell'inquirente per la violazione di regole procedurali nell'attività di acquisizione. Il carattere casuale di una captazione non consentita (si pensi all'episodico contatto, da parte di una persona legittimamente sottoposta ad intercettazione, con un soggetto tenuto al segreto professionale) non incide sulla necessità di tutela della riservatezza del relativo colloquio. È chiaro dunque come, specie ai livelli di protezione assoluta che si sono riscontrati riguardo alle comunicazioni del Presidente della Repubblica, già la semplice rivelazione ai mezzi di informazione dell'esistenza delle registrazioni costituisca un *vulnus* che deve essere evitato. Se poi si arrivasse ad intraprendere iniziative processuali suscettibili di sfociare nella divulgazione dei contenuti delle stesse comunicazioni, la tutela costituzionale, di cui sinora si è trattato, sarebbe irrimediabilmente e totalmente compromessa. Dovere dei giudici – soggetti alla legge, e quindi, in primo luogo, alla Costituzione – è quello di evitare che ciò possa accadere e, quando ciò casualmente accada, di non portare ad ulteriori conseguenze la lesione involontariamente recata alla sfera di riservatezza costituzionalmente protetta»¹⁶. In merito a tale ultimo passaggio della sentenza, si può evidenziare come la Corte non espliciti se, laddove l'Autorità giudiziaria non dovesse adempiere a tale "dovere", si possa configurare una qualche forma di responsabilità dei magistrati, anche se le argomentazioni utilizzate lo lascerebbero intendere.

Dunque, alla luce dell'*iter* argomentativo seguito¹⁷, la soluzione del conflitto di attribuzioni non può che essere «l'affermazione dell'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di distruggere, nel più breve tempo, le registrazioni casualmente effettuate di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica»¹⁸. Se questa è la necessaria conclusione delle argomentazioni della Corte costituzionale, rimane tuttavia da chiarire quale procedimento occorra seguire per procedere alla distruzione delle intercettazioni, stante l'impossibilità che vi proceda autonomamente e direttamente la Procura.

3.3. Il procedimento da seguire per la distruzione delle intercettazioni

Secondo la Consulta, non si può fare riferimento agli artt. 268 e 269 cod. proc. pen., poiché, in entrambi i casi, si richiede «la fissazione di un'udienza camerale, con la partecipazione di tutte le parti del giudizio, i cui difensori, secondo quanto prevede il comma 6 del citato art. 268, "hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni", previamente depositati a tale fine. Anche la procedura di distruzione regolata dai commi 2 e 3 del citato art. 269 è incentrata, come questa Corte ha ribadito a suo tempo con la sentenza n. 463 del 1994, sull'adozione del rito camerale e dei connessi strumenti di garanzia del contraddittorio. Un duplice ordine di motivi conduce ad

¹⁶ Così Corte cost., sent. 1/2013, pt. 14 cons. dir.

¹⁷ Sulle argomentazioni sviluppate dalla Consulta nella sent. 1/2013 si v. A. MORELLI, *La riservatezza del Presidente. Idealità dei principi e realtà dei contesti nella sentenza n. 1 del 2013 della Corte costituzionale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 27 marzo 2013, pp. 6 ss., consultabile in www.penalecontemporaneo.it.

¹⁸ Cfr. Corte cost., sent. 1/2013, pt. 15 cons. dir.

escludere la legittimità del ricorso agli istituti processuali in questione. In primo luogo, la cosiddetta "udienza di stralcio", di cui al sesto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., è inconferente rispetto al caso che ha dato origine al conflitto, essendo strutturalmente destinata alla selezione dei colloqui che le parti giudicano rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti per cui è processo. Nel caso di specie nessuna valutazione di rilevanza è possibile, alla luce del riscontrato divieto di divulgare, ed a maggior ragione di utilizzare in chiave probatoria, riguardo ai fatti oggetto di investigazione, colloqui casualmente intercettati del Presidente della Repubblica. Quanto alla procedura partecipata di distruzione, essa riguarda per definizione conversazioni prive di rilevanza ma astrattamente utilizzabili, come risulta dalla clausola di esclusione inserita, riguardo alle intercettazioni delle quali sia vietata l'utilizzazione, in apertura del secondo comma dell'art. 269 cod. proc. pen.»¹⁹.

La Corte costituzionale, dunque, afferma che delle intercettazioni casuali del Capo dello Stato vada disposta la distruzione ai sensi dell'art. 271, co. 3, cod. proc. pen. senza necessità di garantire il contraddittorio nella relativa udienza.

Infatti, la Consulta ricorda che l'inutilizzabilità delle intercettazioni può derivare sia dall'inosservanza di regole procedurali, che prescindono dalla qualità dei soggetti coinvolti e dal contenuto delle comunicazioni captate, sia da ragioni di ordine sostanziale, espressive di un'esigenza di tutela "rafforzata" di determinati colloqui in funzione di salvaguardia di valori e diritti di rilievo costituzionale che si affiancano al generale interesse alla segretezza delle comunicazioni. Si tratta delle ipotesi previste dall'art. 271, co. 2, cod. proc. pen., delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni dei soggetti indicati dall'art. 200, co. 1, cod. proc. pen. (ministri di confessioni religiose, avvocati, investigatori privati, medici ed altro), allorché abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione. «Ma è questo ovviamente anche il caso dell'intercettazione, benché casuale, di colloqui del Capo dello Stato, riconducibile, come detto, all'ipotesi delle intercettazioni "eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge", cui è preliminare e distinto riferimento (come univocamente emerge dall'impiego della particella disgiuntiva "o") nel comma 1 dell'art. 271: previsione che si presta a svolgere un ruolo "di chiusura" della disciplina dell'inutilizzabilità, abbracciando fattispecie preclusive diverse e ulteriori rispetto a quelle dianzi indicate, ricavabili anche, e in primo luogo, dalla Costituzione»²⁰.

Invero, non pare che con tale affermazione la Corte costituzionale intenda assimilare la posizione del Presidente della Repubblica a quella dei soggetti indicati dall'art. 200 cod. proc. pen.²¹, le cui intercettazioni sono inutilizzabili perché potrebbero rivelare notizie conosciute in virtù del proprio ministero, ufficio o professione²², bensì chiarire che l'inutilizzabilità delle intercettazioni può anche derivare da ragioni di ordine sostanziale, che possono essere sia quelle esplicitate, ad esempio, nell'art. 200 cod. proc. pen., sia altre, direttamente desumibili dalla Costituzione. In quest'ultima fattispecie rientrerebbero le intercettazioni casuali del Capo dello Stato, la cui inutilizzabilità deriverebbe direttamente dalla Costituzione e dall'esigenza di tutelare la precipua posizione del Presidente della Repubblica all'interno dell'ordinamento costituzionale, come ricostruita dalla stessa Consulta nella prima parte della sua decisione.

In merito alla procedura da seguire, poi, la Corte costituzionale osserva che l'art. 271 cod. proc. pen. non impone né esclude la fissazione di una udienza camerale "partecipata". Sicché, secondo la Consulta, l'instaurazione del contraddittorio ai fini della decisione sulla distruzione delle

¹⁹ Così Corte cost., sent. 1/2013, pt. 15 cons. dir.

²⁰ Cfr. Corte cost., sent. 1/2013, pt. 15 cons. dir.

²¹ L'articolo reca la rubrica "Segreto professionale".

²² Sul punto, criticamente, L. CARLASSARE, *Napolitano, la Consulta e i dubbi che restano*, in *il Manifesto*, 17 gennaio 2013, e A. PACE, *Intercettazioni*, cit., p. 6.

intercettazioni dipenderebbe dalle diverse ipotesi per le quali viene disposta l'udienza. Secondo la Corte, infatti, le «intercettazioni inutilizzabili per vizi di ordine procedurale attengono a comunicazioni di per sé non inconoscibili, e che avrebbero potuto essere legittimamente captate se fosse stata seguita la procedura corretta. La loro distruzione può pertanto seguire l'ordinaria procedura camerale, nel contraddittorio fra le parti. Nel caso invece si tratti di intercettazioni non utilizzabili per ragioni sostanziali, derivanti dalla violazione di una protezione "assoluta" del colloquio per la qualità degli interlocutori o per la pertinenza del suo oggetto, la medesima soluzione risulterebbe antitetica rispetto alla ratio della tutela. L'accesso delle altre parti del giudizio, con rischio concreto di divulgazione dei contenuti del colloquio anche al di fuori del processo, vanificherebbe l'obiettivo perseguito, sacrificando i principi e i diritti di rilievo costituzionale che si intende salvaguardare»²³; pertanto, nel caso che ha generato il conflitto di attribuzioni, resta ferma, «in ogni caso, l'esclusione della procedura camerale "partecipata"»²⁴.

Dunque, le intercettazioni oggetto del conflitto «devono essere distrutte, in ogni caso, sotto il controllo del giudice, non essendo ammissibile, né richiesto dallo stesso ricorrente, che alla distruzione proceda unilateralmente il pubblico ministero. Tale controllo è garanzia di legalità con riguardo anzitutto alla effettiva riferibilità delle conversazioni intercettate al Capo dello Stato, e quindi, più in generale, quanto alla loro inutilizzabilità, in forza delle norme costituzionali ed ordinarie fin qui citate. Ferma restando la assoluta inutilizzabilità, nel procedimento da cui trae origine il conflitto, delle intercettazioni del Presidente della Repubblica, e, in ogni caso, l'esclusione della procedura camerale "partecipata", l'Autorità giudiziaria dovrà tenere conto della eventuale esigenza di evitare il sacrificio di interessi riferibili a principi costituzionali supremi: tutela della vita e della libertà personale e salvaguardia dell'integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica (art. 90 Cost.). In tali estreme ipotesi, la stessa Autorità adotterà le iniziative consentite dall'ordinamento»²⁵.

Di conseguenza, la Corte costituzionale dichiara che non spettava alla Procura di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, operate nell'ambito del procedimento che ha generato il conflitto, né di omettere di chiedere al giudice l'immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell'art. 271, co. 3, cod. proc. pen., senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate.

4. La sent. 1/2013: una decisione forse inevitabile ma non priva di ombre

Per risolvere il conflitto sollevato dal Presidente della Repubblica nei confronti della Procura di Palermo, quindi, la Corte costituzionale ritiene necessario ricorrere all'art. 271 cod. proc. pen., escludendo il contraddittorio nella formazione della prova al fine di garantire adeguata tutela al Capo dello Stato e operando un bilanciamento tra gli artt. 90 e 111 Cost. Infatti, alla luce della decisione della Consulta, il magistrato inquirente dovrebbe richiedere al giudice di disporre la distruzione delle intercettazioni e quest'ultimo dovrebbe decidere senza coinvolgere in alcun modo

²³ Così Corte cost., sent. 1/2013, pt. 15 cons. dir.

²⁴ Così Corte cost., sent. 1/2013, pt. 16 cons. dir.

²⁵ Così Corte cost., sent. 1/2013, pt. 16 cons. dir. Su tale affermazione della Consulta ci si soffermerà nel prossimo paragrafo.

la difesa dell'indagato, nonostante l'art. 111, co. 4, Cost., ai sensi del quale «[i]l processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova».

L'operazione di bilanciamento operata dalla Corte costituzionale, dunque, è assai delicata e necessita di essere valutata con cautela, per evitare che la sent. 1/2013 divenga un precedente idoneo a giustificare una generalizzata esclusione del contraddittorio nella procedura dettata dall'art. 271 cod. proc. pen.²⁶.

Infatti, non è mancato chi – commentando la decisione della Corte costituzionale – ha lamentato il rischio di una profonda lesione del principio del contraddittorio²⁷ e, di conseguenza, del diritto di difesa (art. 24 Cost.)²⁸. Al riguardo, non pare determinante osservare che la dottrina processualpenalistica e la giurisprudenza della Corte di Cassazione impongono il previo contraddittorio anche nelle ipotesi di cui all'art. 271 cod. proc. pen.²⁹, perché, come osserva la Consulta nella stessa sent. 1/2013, «occorre interpretare le leggi ordinarie alla luce della Costituzione, e non viceversa»³⁰.

Come si è detto, la questione nodale pare piuttosto quella del bilanciamento tra l'art. 90 Cost., da un lato, e gli artt. 111 e 24 Cost., dall'altro. Nel risolvere il conflitto di attribuzioni, infatti, la Consulta sembra garantire la prevalenza del primo sui secondi, in virtù della necessità di tutelare il ruolo del Capo dello Stato. Ma tale conclusione è forse troppo affrettata. Occorre infatti soffermarsi

²⁶ Si è anche sostenuto che, nel caso di specie, l'udienza *ex art. 271 cod. proc. pen.* si sarebbe potuta tenere in contraddittorio ma senza la possibilità di discutere sul contenuto delle intercettazioni ma solo sulla sussistenza o meno della causa di inutilizzabilità: ipotesi avanzata dal Procuratore della Repubblica di Catania Giovanni Salvi, resa nota dal quotidiano *La Repubblica* del 30 luglio 2012 (*Per il Colle come per gli avvocati quelle telefonate vanno distrutte*) e ripresa da D. CHINNI, *Brevi riflessioni sull'intercettazione di conversazioni del Presidente della Repubblica*, in *www.forumcostituzionale.it*, 24 novembre 2012, p. 7 non num., e M. PETRINI, *Intercettazioni telefoniche senza pace: il conflitto di attribuzioni tra Capo dello Stato e Procura della Repubblica di Palermo*, in *Archivio Penale*, 2012, n. 3, p. 3; una soluzione analoga è ipotizzata anche da F. PATERNITI, *Riflessioni sulla (im)possibilità di svolgere intercettazioni "indirette" nei confronti del Presidente della Repubblica. Il caso del conflitto di attribuzione contro la Procura di Palermo*, in *www.federalismi.it*, 2012, n. 21, p. 26, e, non senza perplessità, da S. PRISCO, *Quando una telefonata (intercettata) non allunga la vita*, in *www.forumcostituzionale.it*, p. 20 e nt. 32.

²⁷ Si v., al riguardo, le osservazioni di F. CERRONE, *Presidente*, cit., part. p. 3, nonché C. PANNACCIULLI, *La riservatezza dei colloqui del Presidente della Repubblica nel conflitto di attribuzioni con la Procura di Palermo*, in *www.forumcostituzionale.it*, 16 novembre 2012, p. 8, e R. ORLANDI, *Le parole del Presidente (a proposito del conflitto fra Presidenza della Repubblica e Procura di Palermo, circa il destino di comunicazioni casualmente intercettate)*, *ivi*, s.d., pp. 12 ss.

²⁸ Per la dottrina costituzionalistica si v. l'intervista a A. PACE, *Stracciare quelle intercettazioni è contro il giusto processo*, in *Il Fatto*, 9 dicembre 2012; per la dottrina processualpenalistica si v. F. CORDERO, *Le sentenze suicide*, in *La Repubblica*, 26 gennaio 2013. Sulla connessione tra l'art. 111 Cost., come modificato dalla l. cost. 2/1999, e gli artt. 3 e 24 Cost. si v. A. ANDRONIO, *Art. 111*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. III, Torino, 2006, p. 2115, M. GIALUZ, *Art. 111*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione Paladini-Crisafulli*, Padova, 2008, p. 964, nonché P. FERRUA, *L. cost. 2/1999*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 2006, part. p. 102.

²⁹ Cfr. ancora la citata intervista di A. PACE, *Stracciare*, cit., nonché Corte di Cassazione, sez. II pen., ud. 26 maggio 2009, dep. 18 giugno 2009, sent. n. 25590. Non pare un caso, peraltro, che la Corte di Cassazione abbia ritenuto ammissibile il ricorso avanzato da uno degli imputati nel processo sulla presunta trattativa tra Stato e mafia, sospendendo la distruzione delle intercettazioni che – in ottemperanza alla decisione della Corte costituzionale – il giudice per le indagini preliminari aveva disposto per il 13 marzo 2013 (la notizia è riportata dagli organi di informazione: si v., ad es., i quotidiani *il Giornale* (*Ciancimino blocca la distruzione delle intercettazioni Napolitano-Mancino*) e *la Repubblica* (*Intercettazioni Quirinale, dalla Cassazione stop alla distruzione immediata dei nastri*) dell'11 marzo 2013.

³⁰ Così Corte cost., sent. 1/2013, pt. 8.1 cons. dir. Ma proprio nell'interpretazione conforme a Costituzione rimessa al giudice comune possono annidarsi dei rischi, come rileva M. OLIVETTI, *Quella sentenza fa storia (ma rafforza qualche dubbio)*, in *Avvenire*, 17 gennaio 2013.

sull'affermazione della Corte costituzionale secondo la quale, «[f]erma restando la assoluta inutilizzabilità, nel procedimento da cui trae origine il conflitto, delle intercettazioni del Presidente della Repubblica, e, in ogni caso, l'esclusione della procedura camerale "partecipata", l'Autorità giudiziaria dovrà tenere conto della eventuale esigenza di evitare il sacrificio di interessi riferibili a principi costituzionali supremi: tutela della vita e della libertà personale e salvaguardia dell'integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica (art. 90 Cost.). In tali estreme ipotesi, la stessa Autorità adotterà le iniziative consentite dall'ordinamento»³¹.

Tale affermazione – tutt'altro che chiara, in verità³² – necessita di essere interpretata con particolare accortezza.

Innanzitutto, pare da escludere che la Consulta intendesse fare riferimento alla possibilità che l'Autorità giudiziaria non disponga la distruzione delle intercettazioni casuali del Capo dello Stato ove da queste emergano elementi tali da sostenere l'accusa nei confronti dello stesso Presidente che abbia commesso uno dei reati indicati nell'art. 90, co. 1, Cost.³³. L'utilizzo delle intercettazioni contro il Capo dello Stato, infatti, è ammissibile solo quando, posto in stato d'accusa, la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica, considerato che ciò è espressamente stabilito dall'art. 7 della l. 219/1989.

Invero, appare più ragionevole ritenere che l'affermazione della Consulta si riferisca alla tutela della vita e della libertà personale di soggetti diversi dal Presidente della Repubblica: presumibilmente, quei soggetti coinvolti in procedimenti penali a causa dei quali il Capo dello Stato dovesse essere casualmente intercettato. In altri termini, qualora dalle intercettazioni nelle quali sia casualmente "ascoltato" il Presidente della Repubblica dovessero emergere elementi a discarico dei soggetti coinvolti in un procedimento penale, l'Autorità giudiziaria non dovrebbe necessariamente disporre la distruzione ma potrebbe decidere altrimenti. Difatti, in tali ipotesi l'Autorità giudiziaria potrebbe respingere la richiesta di distruzione delle intercettazioni e integrare l'udienza camerale con la partecipazione delle parti per valutare l'utilizzabilità delle intercettazioni al fine di garantire il diritto di difesa. Così ragionando, nel bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, il principio del contraddittorio nella formazione della prova potrebbe eccezionalmente (e ragionevolmente) cedere dinanzi all'esigenza di tutelare le istituzioni della Repubblica, senza che ciò si spinga sino a sacrificare il diritto di difesa³⁴.

Si tratta di una lettura della decisione della Corte costituzionale volta a garantire un appropriato bilanciamento tra gli interessi di rilievo costituzionale in questione e che probabilmente la Corte avrebbe dovuto esplicitare meglio, per evitare il rischio di una interpretazione – avanzata e criticata sin dai primi commenti alla sentenza – dell'art. 271 cod. proc. pen. come disposizione che abilita ad una più o meno ampia elusione del principio del contraddittorio. D'altro canto, occorre riconoscere

³¹ Così Corte cost., sent. 1/2013, pt. 16 cons. dir.

³² Parla di «criptico passaggio conclusivo» F. VIGANÒ, *La sentenza della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra Presidente della Repubblica e Procura di Palermo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 16 gennaio 2013, consultabile in www.penalecontemporaneo.it. Secondo S. CECCANTI, *Una prima lettura rapida in 7 punti della sentenza 1/2013: il Quirinale ha ragione perché se il Presidente fosse intercettabile sarebbe in gioco l'equilibrio tra i poteri e la sua funzione di garantire prestazioni di unità*, in www.forumcostituzionale.it, 16 gennaio 2013, p. 4 non num., si tratterebbe di «[u]na sorta di clausola di salvaguardia il cui significato si potrà chiarire solo nell'eventuale (ed improbabile) prassi». La scarsa chiarezza del citato passaggio della sentenza è evidenziato anche da M.C. GRISOLIA, *La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2013: un nuovo tassello nella ricostruzione giurisprudenziale della figura e del ruolo del Capo dello Stato nel nostro sistema costituzionale*, ivi, 5 febbraio 2013, p. 5.

³³ Questa sembrerebbe l'ipotesi avanzata da L. CARLASSARE, *Napolitano*, cit.

³⁴ Una lettura, quella illustrata nel testo, che pare emergere anche in N. GALANTINI, *Un commento a prima lettura della sentenza della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra il Capo dello Stato e la Procura di Palermo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 25 gennaio 2013, pp. 7-8, consultabile in www.penalecontemporaneo.it.

che la Consulta si è trovata di fronte ad un comportamento della Procura che non poteva avallare e, al fine di tutelare il Capo dello Stato, ha dovuto utilizzare strumenti normativi previsti dall'ordinamento per fini differenti, piegandoli alle esigenze del caso che ha generato il conflitto.

Invero, la vicenda che ha scatenato il conflitto conferma l'esigenza di un intervento normativo che provveda a disciplinare in maniera esaustiva le conseguenze delle intercettazioni indirette e casuali³⁵, così da evitare rischiose operazioni interpretative. Tale valutazione pare rafforzata dalla considerazione che parte della dottrina riteneva opportuno che la Corte costituzionale sollevasse dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale, sebbene, a tal riguardo, sia necessario soffermarsi sul potenziale oggetto dell'ipotetico giudizio di legittimità³⁶.

Infatti, appare difficile ipotizzare che la Consulta potesse impugnare il solo art. 7 della l. 219/1989, al fine di emanare una sentenza (additiva) con la quale estendere il divieto di intercettazioni delle conversazioni del Capo dello Stato anche alle intercettazioni indirette e casuali. Vietare una attività "accidentale", infatti, appare per sua stessa natura impossibile. Piuttosto, la Corte costituzionale avrebbe potuto soffermarsi sulla sorte da destinare alle intercettazioni casuali del Capo dello Stato, impugnando dinanzi a sé l'art. 271 cod. proc. pen. Tuttavia, laddove la Corte costituzionale avesse emanato una sentenza interpretativa volta a giustificare l'esclusione del contraddittorio nella procedura prevista da tale disposizione, si sarebbe potuto correre il rischio di una futura interpretazione conforme a Costituzione da parte dei giudici penali atta a giustificare una più o meno ampia limitazione del contraddittorio nei casi in cui il medesimo art. 271 cod. proc. pen. Deve essere applicato. Rispetto a tale ultima ipotesi, appare preferibile che la Corte costituzionale si sia limitata ad interpretare il citato art. 271 nel giudizio per conflitto di attribuzioni³⁷, considerato che,

³⁵ Un'esigenza che pare avvertita anche da A. ANZON, *La motivazione*, cit., pp. 7-8 e 10-11, T.F. GIUPPONI, *Il conflitto tra Presidenza della Repubblica e Procura di Palermo: problematiche costituzionali in tema di inviolabilità del Capo dello Stato*, in www.forumcostituzionale.it, 13 novembre 2012, p. 14, S. PRISCO, *Quando*, cit., p. 19, e, secondo una prospettiva più ampia, M.C. GRISOLIA, *La sentenza*, cit., p. 6. Diversa l'opinione di G. ZAGREBELSKY, *Napolitano la Consulta e quel silenzio della Costituzione*, in *La Repubblica*, 17 agosto 2012, secondo il quale vi sarebbe «un "consapevole silenzio" dei Costituenti, dal quale risulta la volontà di applicare al presidente della Repubblica, per tutto ciò che non è espressamente detto di diverso, le regole comuni, valide per tutti i cittadini». Appare utile anche un rinvio alle considerazioni di A. SPERTI, *Alcune riflessioni sul ruolo del Presidente della Repubblica e sulla sua responsabilità dopo la sentenza n. 1 del 2013 della Corte costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it, 22 febbraio 2013, p. 11; si rinvia altresì a A. PACE, *Stracciare*, cit., che, ricordando il precedente dell'intercettazione indiretta e casuale del Presidente Oscar Luigi Scalfaro nel 1997 e il mancato intervento del legislatore già in quella occasione, parla di «ignavia del legislatore». La vicenda che ha coinvolto l'ex Presidente Scalfaro è ricostruita da G. ROMA, *Un altro passo verso l'inviolabilità del Presidente della Repubblica? (Il caso della cd. intercettazione telefonica indiretta del Presidente Scalfaro)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1999, pp. 2883 ss.

³⁶ Si v.: A. ANZON, *La motivazione*, cit., pp. 10-11, P. FARAGUNA, *E se non vi fosse stata alcuna intervista?*, in www.forumcostituzionale.it, 29 novembre 2012, pp. 5 ss. non num., e D. CHINNI, *Brevi*, cit., p. 8 non num., che, seppur con accenti diversi, ritenevano ipotizzabile impugnare sia l'art. 7 della l. 219/1989 sia l'art. 271 cod. proc. pen.; M. PETRINI, *Intercettazioni*, cit., p. 7, e A. PIROZZOLI, *L'immunità del Presidente della Repubblica davanti alla Corte costituzionale: i dubbi della vigilia*, in www.forumcostituzionale.it, 28 settembre 2012, p. 9 non num., che ritenevano si dovesse impugnare l'art. 6 della l. 140/2003; S. PRISCO, *Quando*, cit., pp. 19-20, che proponeva l'impugnazione dell'art. 271 cod. proc. pen.; A. GIGLIOTTI, *Irresponsabile o inviolabile? Sul ricorso per conflitto tra poteri sollevato dal Presidente Napolitano avverso la Procura di Palermo*, in www.federalismi.it, 28 novembre 2012, p. 14, che ipotizzava l'impugnazione dell'art. 7 della l. 219/1989; M. RUOTOLO, *Napolitano intercettato. Quella volta che al telefono c'era Scalfaro...*, in www.ilsussidiario.net, 22 luglio 2012, che, in maniera dubitativa, ipotizzava l'impugnazione dell'art. 7 della l. 219/1989 nonché dell'art. 269 cod. proc. pen.; cfr. altresì le osservazioni di L. CARLASSARE, *Il verdetto della Corte non è affatto scontato*, in *il Fatto*, 14 settembre 2012. Contrari all'ipotesi che, nel conflitto in oggetto, la Consulta potesse procedere all'autorimessione F. PATERNITI, *Riflessioni*, cit., p. 26, e A. PACE, *Intercettazioni*, cit., p. 7.

³⁷ Ma si v. le considerazioni di A. PACE, *Intercettazioni*, cit., pp. 2 e 6.

in tale giudizio, «[l]’accertamento ha valore solo in relazione alla concreta questione di competenza (...) e non in astratto»³⁸.

La decisione della Corte costituzionale, peraltro, pur condivisibile nel tentativo di tutelare il ruolo e le funzioni del Capo dello Stato, non pare comunque idonea a far fronte alle questioni di fondo che si celano dietro la vicenda che ha dato luogo al conflitto di attribuzioni, per più ragioni.

Innanzitutto, non si può fare a meno di osservare che, senza le dichiarazioni rilasciate al quotidiano “La Repubblica”³⁹, le intercettazioni sarebbero state presumibilmente distrutte ai sensi degli artt. 269 o 271 cod. proc. pen., senza alcun coinvolgimento dei mezzi di informazione e senza che il Presidente della Repubblica fosse costretto a sollevare il conflitto di attribuzioni dinanzi alla Consulta⁴⁰, anche perché, una volta tenutasi l’udienza e disposta la distruzione delle intercettazioni, sarebbe probabilmente venuto meno l’interesse “attuale” al conflitto. Da questo punto di vista, la sentenza della Corte costituzionale non pare idonea a tutelare il Capo dello Stato. Infatti, la Corte esclude il contraddittorio dall’udienza *ex art. 271 cod. proc. pen.* affinché le parti private del processo penale e i loro difensori non possano propalare il contenuto delle intercettazioni; tuttavia, uno degli indagati nel procedimento penale, l’*ex* senatore Mancino, conosceva comunque tale contenuto, essendo l’interlocutore del Capo dello Stato nelle telefonate intercettate, ma l’esistenza delle intercettazioni riguardanti il Presidente Napolitano non è resa nota dalle dichiarazioni degli imputati, bensì da quelle rilasciate ai mezzi di informazione dai magistrati della Procura di Palermo. E la decisione della Consulta non impedisce – né può farlo – al magistrato inquirente di conoscere delle intercettazioni. Di conseguenza, tale magistrato, se volesse, potrebbe comunque rilasciare agli organi di informazione interviste analoghe a quelle che hanno scatenato il conflitto con il Presidente Napolitano – ovvero, rivelando l’esistenza delle intercettazioni ma non il loro contenuto –, indipendentemente dal procedimento seguito per decidere sulla distruzione delle stesse, sebbene nella sent. 1/2013 si affermi chiaramente che «già la semplice rivelazione ai mezzi di informazione dell’esistenza delle registrazioni costituisca un *vulnus* che deve essere evitato»⁴¹.

Pertanto, la decisione della Corte, seppure per certi versi necessitata, difficilmente sarà in grado di far fronte alle questioni che sono alla base del conflitto tra il Capo dello Stato e la Procura di Palermo, perché esse hanno una portata ben più ampia del caso specifico, riguardando, ad esempio, la correttezza dei rapporti tra poteri dello Stato, il (deteriorato) rapporto tra politica e magistratura e il rapporto tra magistratura e mezzi d’informazione⁴². Si tratta di questioni che – per essere risolte –

³⁸ Così A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, 5ª ed., Milano, 2008, pp. 431-432. Si v. anche le considerazioni di T.F. GIUPPONI, *Il conflitto*, cit., p. 13 e nt. 28.

³⁹ Si tratterebbe di «improvvide dichiarazioni ai giornali», secondo A. ANZON, *La motivazione*, cit., p. 1; C. PANNACCIULLI, *La riservatezza*, cit., p. 1, invece, parla di «comportamento che certamente non può dirsi improntato a forme di correttezza costituzionale».

⁴⁰ In effetti, A. PIROZZOLI, *L’immunità*, cit., p. 1 non num., parla di “conflitto a mezzo stampa”. Di diverso avviso P. FARAGUNA, *E se non*, cit., pp. 3 ss. non num., secondo il quale il conflitto sarebbe comunque insorto in seguito all’instaurazione dell’udienza “partecipata” nella quale decidere sull’utilizzabilità delle intercettazioni.

⁴¹ Cfr. Corte cost., sent. 1/2013, pt. 14 cons. dir.

⁴² Che la questione che ha generato il conflitto si inserisca nell’ambito dei deteriorati rapporti tra politica e magistratura è stato subito posto in evidenza dalla dottrina: cfr. E. TIRA, *Il conflitto di attribuzione tra il Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo in materia di intercettazioni indirette o casuali*, in *www.rivistaic.it*, 2012, n. 4, p. 4, F. CERRONE, *Presidente*, cit., pp. 1 ss., e le osservazioni di S. PRISCO, *Quando*, cit., p. 14, e A. MORELLI, *La riservatezza*, cit., pp. 15-16, nonché, sulla stampa, M. AINIS, *Il Quirinale e l’illecito che non c’è. I giudici tra reato e storia*, in *Corriere della Sera*, 21 giugno 2012, G. AZZARITI, *Un conflitto senza regole*, in *il Manifesto*, 17 luglio 2012; M. LUCIANI, *Se il conflitto è inevitabile*, in *l’Unità*, 17 luglio 2012. Rendono evidente la complessità e la tensione di tali rapporti anche le dichiarazioni del Presidente della Repubblica dopo la sollevazione del conflitto dinanzi alla Consulta (cfr., ad es., la nota del 30 agosto 2012, dai toni piuttosto duri, nonché l’intervento all’inaugurazione dei Corsi di formazione per i magistrati ordinari in tirocinio del 15 ottobre 2012, entrambi consultabili in *www.quirinale.it*) oppure

richiedono sia un intervento del Parlamento, con conseguente assunzione della responsabilità politica per i provvedimenti che si dovessero approvare, sia un atteggiamento meno conflittuale e improntato alla correttezza istituzionale⁴³ tra politica e magistratura.

le dichiarazioni rilasciate ai mezzi di informazione da un altro magistrato della Procura di Palermo, Antonio Ingroia (cfr., ad es., gli articoli di S. PALAZZOLO, *Ingroia contro Monti e Quirinale "Il ricorso alla Consulta ci ha isolati"*. *Anche l'Anm attacca il premier*, in *La Repubblica*, 19 agosto 2012, U. MAGRI, *Intercettazioni, Anm e Ingroia contro Monti*, in *La Stampa*, 19 agosto 2012, G. RUOTOLO, *Ingroia: classe dirigente compromessa con i poteri criminali*, in *La Stampa*, 23 settembre 2012, S. PALAZZOLO, *Ingroia, la politica collusa blocca la verità*, in *La Repubblica*, 23 settembre 2012, e D. MARTIRANO, *Ingroia: non mi aspettavo il ricorso del Colle*, in *Corriere della Sera*, 23 settembre 2012), poi candidatosi alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 con una propria lista. Non a caso, dunque, A. ANZON, *La motivazione*, cit., p. 1, parla di «eccessiva presenza sui *media* di esponenti della Procura di Palermo». Più in generale, sull'inchiesta sulla c.d. trattativa tra Stato e mafia si v. le osservazioni critiche di V. ONIDA, *Il ruolo del Tribunale dei ministri*, in *Corriere della Sera*, 19 agosto 2012.

⁴³ Il principio di leale collaborazione è spesso richiamato dalla dottrina che ha commentato il conflitto di cui si discute: cfr., ad es., F. CERRONE, *Presidente*, part. pp. 6 ss., T.F. GIUPPONI, *Il conflitto*, cit., pp. 12 ss., e A. GIGLIOTTI, *Irresponsabile*, cit., p. 13.